



COMUNE di MONTEGALLO
Provincia di Ascoli Piceno
Frazione Balzo – Piazza Taliani n.5
63094 MONTEGALLO
Telefono 0736 806122 – Fax 0736 806102
e-mail: infoposta@comune.montegallo.ap.it

ORDINANZA

Registro Generale n.52 del 26/10/2020
Registro Particolare n.52 del 26/10/2020

OGGETTO: Ordinanza-ingiunzione verbale amministrativo nr. 12/2020 Carabinieri Forestali

IL SINDACO

VISTA la nota prot. 1144 del 10/10/2020, acquisita al Protocollo di questo Ente al n. 5247 in data 10/10/2020, con la quale il Raggruppamento Carabinieri Parchi Stazione “Parco” di Montegallo trasmetteva il Verbale di Constatazione di illecito amministrativo Reg. Stazione n.12/2020 (33802) elevato a carico di:

- [redacted] nato a [redacted] il [redacted] e residente a [redacted] in [redacted] (trasgressore);
- [redacted] con sede legale in [redacted], [redacted] – P.IVA [redacted] (obbligato in solido);

per aver monticato capi ovini in assenza del Mod. 7 o in presenza di Mod.7 non corrispondente ai capi trasferiti;

ACCERTATO che gli interessati di cui sopra ospitavano nello stazzo ubicato in loc. “Fonte del Portone – Monte Torrone” n.5 capi ovini identificati rispettivamente con i codici [redacted], [redacted], [redacted], [redacted] e [redacted] non ricompresi nell’elenco allegato al relativo modello 7 rilasciato per la monticazione;

CONSIDERATO che:

- l’art. 6 c. 3 della L. 218/88 stabilisce che “*Fuori dei casi previsti dal comma 1, i contravventori alle disposizioni del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono soggetti a sanzioni amministrativa pecuniaria, da lire cinquecentomila a lire duemilionicinquecentomila.*”
- l’art. 42 c. 1-2 del D.P.R. 320/54 Regolamento di Polizia Veterinaria, stabilisce che “*1. Gli animali che si spostano per l'alpeggio o per la transumanza (monticazione) devono essere visitati dal veterinario comunale entro i tre giorni precedenti la partenza. 2. Il veterinario comunale, in seguito al risultato favorevole della visita, rilascia il certificato di origine e di sanità conforme al mod. n. 7 allegato al presente regolamento.*”;
- l’art. 3 della L.R. Marche n. 33/98 stabilisce che “*Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 1, comma 1, sono delegate ai Comuni, a norma dell'articolo 118 della Costituzione, o subdelegate, a norma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382), ai comuni nel cui territorio sono commesse le violazioni.*”;

PRESO ATTO che con il sopracitato verbale viene contestato ai sopraindicati la violazione dell’art. 42 c.1-2 del D.P.R. 320/54;

CONSIDERATO che si omette la comunicazione di avvio del procedimento in quanto gli interessati sono comunque venuti a conoscenza del procedimento, come risulta dalla relata di notifica a mezzo PEC avvenuta in data 22/09/2020, del verbale di constatazione dell'illecito stesso di cui sopra, (la giurisprudenza - C.d.S. Sez.ne IV sentenza n. 5003 del 30.09.2002, C.d.S. Sez.ne V sentenza n. 2823 del 22.05.2001, C.d.S. Sez.ne VI sentenza n. 2984 del 29.05.2002 – ha affermato che la comunicazione di inizio del procedimento è superflua, con prevalenza dei principi di economicità, quando l'interessato sia venuto comunque a conoscenza del procedimento in tempo utile per realizzare l'eventuale partecipazione all'iter istruttorio);

PRESO ATTO che entro il termine dei 30 giorni dalla notificazione del verbale previsto dall'art. 18 della L. n° 689/1981, non sono state presentate dagli interessati alcune memorie difensive, documenti o richieste di essere sentiti;

RITENUTO opportuno applicare ai sensi del 3° comma dell'art. 6 della Legge n° 218/1988, per la violazione contestata, la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 430,33 (quattrocentotrenta/33) più spese di notifica pari ad € 8,00 (otto/00) per un totale di € 438,33 (quattrocentotrentotto/33);

RICHIAMATI gli art. 11 e 18 della L.R. n° 33/1998 che disciplina le sanzioni amministrative di competenza regionale;

ORDINA e INGIUNGE

per le motivazioni espresse in premessa, che integralmente si richiamano,

Al Sig. [REDACTED] sopra generalizzato, nella sua qualità di trasgressore e alla Ditta [REDACTED] con sede in [REDACTED] obbligata in solido al pagamento, di provvedere ad eseguire il pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria della somma pari a € **430,33 (quattrocentotrenta/33)** più spese di notifica pari ad € 8,00 (otto/00) per un totale di € **438,33 (quattrocentotrentotto/33)**, sanzione fissata entro il limite minimo edittale della norma violata, tenuto conto di tutti i parametri indicati all'art.11 della legge 689/81.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento della somma sopra indicata può essere eseguito, entro il termine massimo di **giorni 30 (trenta)** dalla notificazione della presente ordinanza ingiunzione, termine oltre il quale l'ordinanza ingiunzione diverrà titolo esecutivo ai fini della riscossione coattiva.

Il pagamento deve avvenire nei modi seguenti:

- versamento su c/c postale n° 14032635 intestato a COMUNE DI MONTEGALLO SERVIZIO TESORERIA;

ovvero mediante:

- versamento su CC Bancario avente codice IBAN IT 08 R030 6969 7000 0000 0900 200 intestato a COMUNE DI MONTEGALLO acceso presso la BANCA INTESA SAN PAOLO di ROCCAFLUVIONE (AP);

indicando la seguente causale: "Sanzione amministrativa ordinanza ingiunzione n° 52/2020".

Dell'avvenuto pagamento di quanto sopra occorre dare notizia all'Ufficio Amministrativo di questo Comune, facendo pervenire l'attestazione di versamento.

AVVISA

- Che il pagamento di quanto ingiunto da parte di un trasgressore ha effetto liberatorio per tutti gli altri co-obbligati;
- Che contro la presente ordinanza gli obbligati possono proporre opposizione al Tribunale di Ascoli Piceno entro 30 giorni dalla data di notificazione, ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. n°150/11 e s.m.i..

DISPONE

Che la presente ordinanza venga notificata ai soggetti sopra identificati, che sia pubblicata all'albo pretorio online per 30 gg. previo oscuramento dei dati sensibili degli obbligati e sia trasmessa:

- al Raggruppamento Carabinieri Parchi Stazione "Parco" di Montegallo;
- all'Ufficio Ragioneria del Comune per l'adempimento alle disposizioni contenute nell'art. 11 della L.R. n° 33/1998 e s.m.i.;
- all'Ufficio Amministrativo e Finanziario del Comune per l'accertamento del versamento della sanzione di cui sopra e se del caso per l'avvio della riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette.

Montegallo, li 26/10/2020



Il Sindaco
Sergio Fabiani